

Art. 47 bis – Valorizzazione naz.le 2° livello di contrattazione aziendale

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, confermato quanto statuito al comma 1) punto A del precedente art. 47;

considerate le modifiche apportate al CCNL con il presente rinnovo, caratterizzate dall'inserimento di qualificanti normative finalizzate ad accrescere produttività e qualità della produzione, con particolare riferimento alle materie inerenti gli orari di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali, l'articolazione delle prestazioni nel corso della giornata – della settimana – del mese ecc, tutte modifiche che hanno direttamente investito campi già oggetto della contrattazione di secondo livello sia per la parte normativa che per la parte economica;

ribadito che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale, le parti concordano, dopo accurato monitoraggio delle realtà presenti nelle singole Fondazioni relativamente alla contrattazione integrativa, sulla quantificazione della parte economica inerente gli integrativi aziendali, che sarà traslata come parte integrante del CCNL., indicandone al contempo le conseguenti modalità attuative.

Pertanto, quanto sopra premesso, si concorda quanto segue:

1) A far data dalla validazione del presente CCNL viene trasferita, dai trattamenti economici annui stabiliti dalla contrattazione aziendale in essere alla data del 31/12/2013, nei minimi tabellari contrattuali nazionali una cifra denominata "Assegno Contrattuale di Flessibilità" (in seguito indicato come ACF) pari a €. 150 (centocinquanta) lordi mensili come EDR per dodici mensilità, utile ai soli fini del calcolo del TFR, riparametrato sul 3°livello b) per l'area tecnico-amministrativa e sul 6°livello per l'area artistica come specificato nella successiva tabella A):

Tabella A)-Assegno Contrattuale di Flessibilità

AREA ARTISTICA

livelli	Param.	Valore ACF
		€.
1°	312,32	290,98



2°	281,76	262,50
3°	252,80	235,52
4°	230,22	214,49
5°	193,18	179,98
6°	161,01	150,94

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

livelli	Param.	Valore ACF €.
Fa	280	260,87
Fb	240	223,60
1°	210	195,65
2°	188	175,15
3°	178	165,83
3b	161	150,00
4°	140	130,43
5°	125	116,46
6°	100	93,167

W. A. M. R.

2) Oltre a quanto previsto al precedente punto 1) un ulteriore trasferimento denominato "Elemento Aziendale Consolidato" (di seguito indicata come EAC) erogato a titolo di EDR per 12 mensilità, utile ai soli fini del calcolo del TFR, pari al 50% di 1 dodicesimo della parte economica fissa annua, diretta e differita, prevista dalla contrattazione aziendale alla data del 31.12.2013, detratta la somma di cui al punto 1. Completata l'operazione come sopra definita i valori economici risultanti per ciascuna Fondazione saranno riportati in un apposito elenco del CCNL con la denominazione di "Elemento Aziendale Consolidato". Restano in vigore eventuali diverse pattuizioni previste dalla contrattazione aziendale alla data del 31.12.2013 in merito all'erogazione delle quote ivi previste – incluse quelle di cui al presente punto ~~1~~ 2) – nonché al conteggio delle voci utili al calcolo del TFR. Infine, così come previsto dall'art. 47 del presente accordo, si ribadisce che il trasferimento di questa quota (EAC) dai Contratti integrativi al CCNL non fa venire meno, per pari parte, gli istituti contrattuali normativi per i quali erano stati corrisposti.

Per le Fondazioni che, in base a quanto previsto dall'art. 11 comma 2) della L. 112/2013, abbiano raggiunto un accordo con le OO.SS. aziendali e/o territoriali, firmatarie del CCNL, sui piani di ristrutturazione finalizzati al riequilibrio economico e organizzativo, si prevede la possibilità che la messa a regime di quanto previsto al precedente punto 2) possa avvenire, con un percorso condiviso con le RSA/RISU o le OO.SS. territoriali, entro la vigenza del presente CCNL; per le stesse Fondazioni, resta inteso che il 50% di cui sopra venga applicato fino a concorrenza sulle somme residue del 2° livello di contrattazione al netto della traslazione di cui al precedente punto 1) e di quanto eventualmente convenuto nella stesura del Piano di Ristrutturazione.

Quanto previsto dal presente articolo contrattuale unitamente ai nuovi regimi di flessibilità minima inerenti agli orari, i riposi, l'articolazione delle prestazioni giornaliere settimanali ecc., non saranno applicati alle Fondazioni che non abbiano accordi aziendali vigenti. Alle stesse potranno altresì applicarsi le flessibilità minime contrattuali di cui sopra, qualora con specifico accordo aziendale venga riconosciuto, entro e non oltre la scadenza del presente contratto, un corrispettivo economico comunque non inferiore al valore dell'EDR di cui al punto 1.

Resta inteso che i trasferimenti di cui al punto 1 e 2, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, saranno soggetti a decontribuzione e detassazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'erogazione.



3  
Roma, 12 Febbraio 2014

Quanto previsto dal presente articolo non esaurisce l'esercizio dei diritti di contrattazione aziendale di secondo livello così come disciplinati dalla normativa vigente.


Pertanto le parti, in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 47, e a quanto previsto dalle normative vigenti, si impegnano ad avviare e concludere le trattative Aziendali, entro i tempi occorrenti per la validazione del CCNL da parte sia della Corte dei Conti che dei Ministeri vigilanti competenti.

#### Dichiarazione a verbale

Il presente rinnovo contrattuale, pur qualificandosi per le importanti innovazioni normative introdotte relativamente ai capitoli della flessibilità degli orari, delle modalità delle prestazioni, della produttività ecc., si palesa per una pesante carenza per quanto riguarda gli aspetti inerenti i trattamenti economici che unitamente alla parte normativa, da sempre rappresentano l'asse portante di ogni rinnovo contrattuale.

Tale carenza, riconosciuta dalle parti negoziali, risulta ancor più pesante se si considera che il CCNL oggetto del rinnovo è fermo da sette anni con pesanti effetti negativi sul valore economico dei minimi tabellari e più in generale sul potere di acquisto delle retribuzioni.

Le Parti, nel concordare sulla urgente necessità di procedere almeno al normale adeguamento dei minimi tabellari fermi al 31.12.2006 (come definito negli accordi interconfederali), riscontrano che tale necessità, stante la pesante crisi economica del

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged in a horizontal line. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the different parties involved in the document.

settore, risulterebbe impraticabile in assenza di uno specifico e continuativo finanziamento extra FUS finalizzato a tale scopo.

Per questi motivi, in via del tutto eccezionale e per questa vigenza contrattuale, tenuto altresì conto degli impegni assunti in proposito con le OO.SS. dei lavoratori da parte dei Ministeri competenti, sollecitano un intervento straordinario delle Istituzioni al fine di garantire il riallineamento dei minimi tabellari contrattuali al tasso di inflazione nel periodo di vacanza e vigenza contrattuale per una adeguata rivalutazione e copertura del rinnovo contrattuale.

Riteniamo corretto sollecitare i Ministeri competenti a prendere atto delle ipotesi di accordo sottoscritte e a non far mancare il proprio impegno affinché un contratto fortemente innovativo nei suoi aspetti normativi possa trovare una adeguata risposta anche sotto il profilo degli aggiornamenti economici.

A tale scopo l'Anfols e le OO.SS dei lavoratori restano a disposizione per tutti gli approfondimenti e le verifiche necessarie.